

TRIBUNALE DI PESARO
Presidenza
Piazzale Carducci n.12 -Pesaro (PU)

Protocollo di intesa tra Tribunale di Pesaro, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, Ordini e Collegi Professionali di Pesaro e Camera Civile di Pesaro, avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere nell'Albo dei Consulenti tecnici d'ufficio (C.T.U.) del Tribunale di Pesaro nell'ambito della disciplina di cui agli artt.61 e ss. c.p.c. e 13 - 23 disp. att. c.p.c..

SEZIONE I - ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 1 - Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta digitalmente e deve essere presentata in via telematica all'ufficio c.t.u. del Tribunale di Pesaro, all'indirizzo di posta elettronica certificata: prot.tribunale.pesaro@giustiziacert.it. Potranno continuare ad essere accettate domande depositate su supporto cartaceo, in caso di giustificati motivi.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) la ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo effettuato tramite modello F23 (Codice tributo:456T);
- b) i documenti di cui all'art. 16 disp. att c.p.c., che dovranno essere conformi alle regole tecniche del CAD; dovrà essere prodotto dall'interessato anche il certificato generale del casellario giudiziario (salva la possibilità di acquisirlo d'ufficio);
- c) dichiarazione di essere in possesso di propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale;
- d) i documenti di cui al successivo art.3,

I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da autocertificazione dichiarazione dell'interessato.

Per consentire un'istruttoria preliminare da parte dei singoli Ordini e Collegi interessati e per una discussione informata in sede di riunione, la domanda e tutta la documentazione prodotta dagli interessati sarà inviata dall'Ufficio CTU del Tribunale ai componenti del Comitato almeno venti giorni prima rispetto alla data della riunione del ridetto Comitato. Il Comitato si riunisce tendenzialmente due volte all'anno, per esaminare le nuove domande di iscrizione.

Art. 2 - Speciale competenza

Ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., la "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'inserimento nell'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale.

La speciale competenza si presume carente in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di cinque anni, salvo che l'istante non dimostri specifiche competenze ai sensi del successivo art. 3.

Art. 3 - Prova della speciale competenza

La prova del possesso della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione all'Albo deve essere rigorosa. Tale prova deve essere fornita in particolare allegando alla domanda:

- a) il *curriculum vitae* europeo, dal quale risulti anche l'iscrizione al pertinente Ordine e/o

- Collegio professionale;
- b) la certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico giuridica, completa del programma del corso seguito (della durata almeno di venti ore), dal quale risulti anche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT;
- La partecipazione al corso di cui alla precedente lett. b) non è da sola sufficiente per l'iscrizione all'Albo, ma deve concorrere con altre concrete attività di specifica competenza indicate nel *curriculum vitae*.

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati *aliunde* e cioè da specifiche esperienze professionali nelle materie per cui si chiede l'iscrizione o da produzioni scientifiche, tutte documentate e da riportarsi nel *curriculum vitae* europeo: a) attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo; b) mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento.

Se, successivamente all'iscrizione all'albo, il consulente ha acquisito ulteriori specializzazioni, può depositare con le modalità dell'articolo 1 una domanda di estensione della sua iscrizione ad altra categoria corredata della documentazione prevista dal presente articolo.

Resta ferma la possibilità per ciascun Ordine e/o Collegio professionale di prevedere specifici requisiti e/o limiti ulteriori e/o più restrittivi per l'iscrizione e la permanenza dei propri iscritti nell'Albo dei CTU presso il Tribunale.

Per specifiche attività (ad esempio: interprete) di soggetti iscritti alla Camera di Commercio la speciale competenza potrà essere provata attraverso documentazione coerente con le peculiarità della materia.

Art. 4 - Valutazione della speciale competenza

Nel valutare il possesso della speciale competenza, il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile.

Art. 5 - Provvedimenti del Comitato

L'omessa produzione della documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, comporta il rigetto della domanda di iscrizione da parte del Comitato. Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

Art. 6 - Specchiata moralità

Ai sensi degli artt. 15 e 17 disp. att. c.p.c, la specchiata moralità è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'albo e non s'identifica solo con l'incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione o comunque il reato perpetrato sia molto lontano nel tempo (da oltre 15 anni) il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

SEZIONE II - REVISIONE DELL'ALBO

Art. 7 - Modalità

La revisione dell'Albo di cui all'art. 18 disp. att. c. p.c. avviene secondo due modalità: sistematica

ed a campione.

Art. 8 - Revisione sistematica

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni. In considerazione dell'elevato numero di iscritti all'albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole categorie di iscritti, purché ciò avvenga almeno ogni quattro anni.

In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante comunicazione da effettuarsi tramite PEC ovvero con avviso pubblicato nel sito WEB del Tribunale e inviato agli Ordini ed ai Collegi a produrre:

- a) dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. nella materia e/o specializzazione per la quale si chiede di mantenere l'iscrizione nell'albo;
- b) *curriculum vitae* europeo aggiornato;
- c) dichiarazione di insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio;
- d) prova di aver partecipato nel quadriennio ad almeno un corso di formazione giuridica e tecnica previsto dall'art. 3 del presente regolamento ovvero di avere svolto almeno quattro consulenze tecniche sia d'ufficio sia di parte (con il criterio che due consulenze di parte equivalgono ad una consulenza tecnica d'ufficio), oltre che prova del doveroso aggiornamento professionale periodico nella materia per la quale il consulente è iscritto all'Albo dei CTU;
- e) prova di avere comunicato quanto previsto sopra al proprio Ordine o Collegio.

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito o dalla pubblicazione sul sito WEB del Tribunale, il Comitato procede alla cancellazione dell'iscritto.

I Presidenti degli Ordini e Collegi professionali forniranno al Comitato la documentazione relativa alla formazione specialistica dei professionisti iscritti all'albo dei CTU e le eventuali sanzioni disciplinari loro irrogate.

Si terrà conto delle peculiarità delle attività di soggetti iscritti alla Camera di Commercio nella valutazione della persistenza dei suddetti requisiti

Art. 9 - Revisione a campione

È facoltà del Comitato e del suo Presidente procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infra quadriennale, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c. p.c.

SEZIONE III - DISCIPLINA DELL'ALBO

Art. 10 – Competenza

Il controllo disciplinare sugli iscritti all'Albo è effettuato dal Presidente del Tribunale.

Le sanzioni disciplinari di cui all'art.20 disp. att. c.p.c. sono irrogate dal Comitato a seguito dell'espletamento del procedimento di cui all'art. 21 disp. att. c.p.c..

Art. 11 – Procedimento

Al fine di dare avvio al procedimento disposto dagli artt. 19, 20, 21 disp. att. c.p.c., ciascun giudice fa segnalazione diretta al Presidente del Tribunale dei consulenti tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

In ogni caso, se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato si applica la disposizione di cui all'art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 e ne viene fatta segnalazione al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti, contesta gli addebiti e, ricevute le risposte degli interessati, decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato.

Nel caso di archiviazione della contestazione, all'interessato non è effettuata alcuna comunicazione.

Art. 12 - Criteri di giudizio

Nell'irrogare le sanzioni il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare:

- a) la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- b) gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- c) la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

Art. 13 - Cause di giustificazione

Nel giudizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire cause di giustificazione per il consulente:

- a) l'allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile;
- b) la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell'incarico;
- c) i ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice, eventualmente instando ex art. 154 c.p.c per una proroga del termine di espletamento dell'incarico;
- d) l'aver cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c.p.c.) o sia stata disposta in un procedimento azionato ex art. 696 *bis* c.p.c. e salvo il caso in cui il giudice abbia conferito questo compito al ctu e abbia all'uopo, su sua richiesta, espressamente prorogato il termine per il deposito della relazione.

Art. 14 - Deliberazione

Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal Presidente, il Comitato delibera a maggioranza.

I provvedimenti del Comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'ufficio.

I provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'Ufficio, al magistrato che eventualmente abbia segnalato la condotta anomala del consulente, ai Presidenti delle Sezioni civili del Tribunale, agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario e all'Ordine o Collegio di appartenenza del consulente.

Art. 15 - Controllo sulla qualità delle relazioni

Per i fini di cui all'art. 8 del presente protocollo, è facoltà del Comitato e del Presidente acquisire presso le sezioni del Tribunale, anche d'ufficio, copia delle relazioni peritali al fine di verificare la qualità delle stesse.

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato dinanzi al Comitato, per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

SEZIONE IV - NORME FINALI

Art. 16 – Pubblicità ed integrazioni

Il protocollo sarà pubblicato nel sito web di tutti i soggetti firmatari per una sua maggiore diffusione e conoscenza. L'adesione al protocollo potrà avvenire anche da parte di ulteriori Ordini e/o Collegi professionali non presenti in sede di prima stipula dello stesso.

Fermi i principi e le disposizioni di cui sopra, in forza di ulteriori specifici accordi, da stipularsi di volta in volta, ciascun Ordine e/o Collegio professionale potranno prevedere un'integrazione delle previsioni contenute nel presente Protocollo, al fine di tenere conto e valorizzare le peculiari competenze tecniche, normative e disciplinari riconducibili alle singole categorie professionali interessate e fatte salve le normative specifiche in materia di professioni sanitarie ex L. 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli-Bianco).

Art. 17 - Entrata in vigore

Le regole del protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dalla prima riunione del Comitato successiva alla sottoscrizione.

Art. 18 - Regime transitorio

Le domande depositate prima dell'entrata in vigore del protocollo ed esaminate successivamente saranno vagliate dal Comitato alla luce delle nuove regole con esclusione del limite quinquennale dell'iscrizione all'Ordine e, in caso di insufficienze dei requisiti, gli istanti saranno invitati ad adeguarsi alle procedure ed ai contenuti del protocollo.

Pesaro, 16/12/2019

Presidente del Tribunale di Pesaro

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro

Ordine degli Avvocati di Pesaro

Camera Civile di Pesaro

Collegi ed Ordini professionali aderenti